

di questo articolo, dove si parla della tassa sulle azioni, avverrà che nella dizione di questo articolo saranno comprese e le società che fanno atti di assicurazioni e quelle che fanno atti diversi. La questione nell'articolo 12 viene indipendente dal disposto dell'articolo 24. La questione è se le società che fanno atti d'assicurazione a premio fisso e che hanno un capitale per azioni debbano o non debbano essere esentate dalla tassa sulle azioni.

Quando la Camera avrà risolta la questione a cui accenna l'onorevole Massarani intorno l'articolo 12, l'articolo 24 non rimarrà meno qual è, ma nella sua seconda parte comprenderà implicitamente le società che emettono azioni per fare atti di assicurazioni come tutte le altre società per azioni.

Il subbietto e degli atti d'assicurazione e delle azioni delle società è veramente distinto nell'economia della legge. Questa legge ha due parti: in una stabilisce una tassa supplementiva di quelle di registro e di bollo rispetto alle azioni delle società; nell'altra ha disposizioni relative agli atti d'assicurazione, senza differenza se questi atti sieno fatti o dalle società o da individui.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Io ben mi avveggo di non avere sufficientemente spiegato il mio concetto, ma credo che, aggiungendo qualche schiarimento, anche l'onorevole regio commissario, il quale certo non si propone che il successo della giustizia e della verità, non dissenterà da una semplice trasposizione, la quale poi lascia perfettamente intatta la questione sia sopra un punto che sull'altro.

La ragione per cui io pregava che si anticipasse la discussione dell'articolo 24 sull'articolo 12 è questa: secondo il mio modo di vedere, la tassa sul capitale dovrebbe estendersi eziandio alle compagnie di assicurazione a premio fisso, le quali sono compagnie di commercio e d'industria come qualunque altra.

Però, affinché questo sistema possa prevalere, io credo che debba essere coerente in tutte le sue parti.

Ora, se si assoggettano a tassa sul capitale le società di assicurazione a premio fisso, bisogna però che non vi sia duplicato nelle tasse speciali che colpiscono queste compagnie di assicurazione a premio fisso.

Se dunque la tassa commisurata ai valori assicurati è una tassa che funziona come surrogato alla tassa di bollo, duplicato non v'ha, perchè le compagnie di assicurazione a premio fisso sono colpite dalla sola tassa sul capitale, nella mia ipotesi, e non da altre tasse speciali, come sarebbe quella sui valori assicurati, imperocchè nel mio supposto questa tassa sui valori assicurati non sarebbe altro che la tassa medesima di bollo, la quale colpisce tutti gli atti civili e commerciali.

Vede adunque il commissario regio la differenza che risulta dalla decisione che si darà alla questione sul surrogato. Se sarà deciso che la tassa commisurata ai valori assicurati è veramente una tassa speciale, la quale colpisce l'ente *compagnia di assicurazione*, sarà allora giusto di non produrre l'emendamento che io chiedeva, inquantochè, essendo già queste compagnie colpite da altra tassa speciale, non converrebbe far duplicato.

Io credo adunque che possa senza inconveniente essere premessa questa discussione.

Ripeto che, a parer mio, restano totalmente intatti, a dir così, i diritti di tutte le opinioni, che non vi ha pregiudizio qualsiasi, e solo si semplifica.

DUCHOQUÉ, commissario regio. In una questione d'ordine io credo dovermi astenere dal prender parte, quando

non è per pregiudicare colle sue conseguenze al merito della legge.

Non ostante confesso che non sono rimasto persuaso dalle ragioni dell'onorevole Massarani, perchè per me una questione è affatto indipendente dall'altra, e diverso è il subbietto delle due tasse. Nel tassare le azioni delle società si vuole avere un compenso nei mutamenti del capitale sociale che sfuggono alla registrazione, mentre gli atti di assicurazione debbono essere sottoposti alla tassa di registro e di bollo, senza differenza se si facciano da società o da individui, e se si facciano da società che abbiano o non abbiano azioni, e se le azioni di queste società siano o no tassate.

Ciò per semplice schiarimento, rimettendomi del resto pienamente alla Camera quanto alla questione d'ordine, alla quale anzi intendo di tenermi estraneo.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo avviso a questo riguardo?

(Nessuno dei membri della Giunta domanda la parola.)

Allora pongo a partito la questione d'ordine.

Il deputato Massarani propone che si sospenda la discussione dell'articolo 12 per discutere prima l'articolo 24, dopo di che sarà ripreso l'ordine della legge quale si trova.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Dopo prova e controprova, è ammessa.)

Si darà lettura dell'articolo 24:

« Art. 24. Sotto la condizione che siano pagate le tasse determinate da questa legge andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro, anche nel caso di un uso in giudizio od avanti un'autorità amministrativa, o di inserzione in atti pubblici:

« 1° I contratti di assicurazione ed i contratti vitalizi accennati agli articoli 2, 4 e 6;

« 2° Tutte le operazioni che si fanno dalle società accennate all'articolo 12, in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti, e non importino mutazione o modificazione di proprietà d'immobili, nè costituiscono atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali.

« Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute a termine della legge sul registro, sulle sentenze e sulle successioni nei casi di morte. »

Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. L'articolo testè letto stabilisce che, mediante il pagamento delle tasse speciali determinate da questa legge, tutti i contratti d'assicurazione e le operazioni che si fanno dalle società industriali e commerciali andranno esenti dalla tassa stabilita dalla legge ordinaria del registro.

Io credo che questa disposizione non potrebbe sortire l'effetto a cui mira, se non venisse ad essa aggiunta, come complemento, la seguente, cioè:

« Sono gli atti contemplati da quest'articolo esenti, oltre che dalla tassa del registro, anche dalla tassa del bollo. »

Io ho fiducia di dimostrare che, quando non si completasse in questo senso l'articolo (e questo complemento del resto non farebbe che attuare quello che la relazione dichiara), le tasse che noi abbiamo stabilite all'articolo 2, in luogo di surrogarne altre, costituirebbero un vero duplicato ed aggraverebbero le compagnie d'assicurazione in confronto delle altre società.

Quali sono gli enti che, secondo le materie che formano oggetto dell'attuale disegno di legge, possono considerarsi come tassabili? A mio avviso, sono due: è la forza produttiva del capitale investito in operazioni d'industria e di commercio; e la tassa relativa veramente colpisce la natura intrinseca degli atti industriali e commerciali; ed è poi per altra parte il